

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 280 Contenuto e disciplina dell'ordinanza del collegio

Con la sua ordinanza il collegio fissa l'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice istruttore o davanti a sé nel caso previsto nell'articolo seguente. Il cancelliere inserisce l'ordinanza nel fascicolo d'ufficio e ne dà tempestiva comunicazione alle parti a norma dell'[articolo 176](#) secondo comma. Per effetto dell'ordinanza il giudice istruttore è investito di tutti i poteri per l'ulteriore trattazione della causa.